



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 140 del 03-05-19

OGGETTO: ACCORDO TRANSATTIVO AVV. FRANCESCO MAROZZI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20.12.1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

PREMESSO:

- che il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto ingiuntivo n. 758/2015 depositato in data 20.10.2015, ingiungeva al Comune di Amandola in persona del Sindaco p.t., di pagare alla parte ricorrente, Avv. Francesco Marozzi, la somma di euro 52.378,62 oltre interessi moratori maturati come da domanda, ed oltre spese ed accessori di legge ed alle spese della procedura di ingiunzione, sempre maggiorata di spese ed accessori di legge;

- che il richiamato decreto ingiuntivo, notificato in data 21.10.2015, non opposto, veniva munito della formula esecutiva in data 07.01.2016 ed in pari data notificato all'Ente debitore;
- che in data 16.06.2016 l'Avv. Francesco Marozzi notificava al Comune di Amandola l'atto di precetto relativo alla summenzionata procedura di ingiunzione, richiedendo il pagamento della somma di euro 64.483,97 oltre le spese successive e sottratta la ritenuta di acconto se ed in quanto dovuta e oltre alle successive occorrenze e agli interessi maturandi sino al saldo;
- che nel predetto atto di precetto, per una mera svista, non veniva computato e richiesto il pagamento di CPA ed IVA sull'importo di € 52.378,62 (dovuti per legge quali accessori ancorché non esplicitati nel provvedimento);
- che dunque per tale decreto, essendo stati corrisposti tutti gli altri importi come da fattura di acconto n. 1 del 11.01.2019, emessa all'esito di ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Ascoli Piceno, risulta ancora dovuto l'importo di € 2.095,14 per rimborso CPA al 4% ed € 11.984,23 per rimborso IVA al 22%;
- che con un secondo decreto ingiuntivo n. 771/2016, notificato il 28.11.2016, il Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, su istanza dell'Avv. Francesco Marozzi, ingiungeva al Comune di Amandola di pagare in favore dell'istante, entro quaranta giorni dalla notifica, la somma di euro 53.097,53, gli interessi moratori dovuti ex lege 231/2002 dalla richiesta di pagamento del 13.01.2016, nonché tutte le spese della procedura, sin li liquidate in complessivi euro 2.135,00 per onorari, in euro 407,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre iva e cpa ed oltre alle successive occorrenze;
- il suddetto decreto ingiuntivo, non opposto dal Comune di Amandola, veniva munito della Formula Esecutiva dalla Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno in data 07.12.2017;

CONSIDERATO:

- che in pendenza dei procedimenti sopra richiamati sono intervenuti colloqui tra l'Amministrazione comunale e l'Avv. Francesco Marozzi, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti transigere definitivamente ogni spettanza ponendo fine al contenzioso insorto;
- la transazione prospettata, idonea a definire in via amichevole la controversia in atto tra le parti, comporta il pagamento, da parte del Comune, della somma di Euro 108.659,07 (comprensiva di interessi e spese vive nonché di CPA nella misura attuale del 4% e dell'IVA nella misura attuale del 22% fatto salvo l'obbligo della dazione della differenza in caso di aumento *ope legis* di tali accessori), da versarsi in tre rate annuali di euro 36.219,69, a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni reciproca pretesa, ragione, diritto e azione;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

DATO ATTO che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune;

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

DATO ATTO inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (res dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo;

DATO ATTO infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti;

APPURATO pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 11.03.2019, con la quale si è provveduto, tra l'altro:

- ad approvare la proposta di transazione relativa alla controversia sopra descritta;
- ad autorizzare l'ing. Adolfo Marinangeli, Sindaco pro tempore del Comune di Amandola, a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra;
- a dare mandato al responsabile dell'Area Amministrativa per l'esecuzione del presente deliberato nonché per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTA la scrittura privata di transazione stipulata con l'Avv. Francesco Marozzi in data 09.04.2019, Rep n. 604/2019;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10.04.2019 con la quale si è provveduto, tra l'altro, a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio;

RITENUTO dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa della somma complessiva di euro 108.659,07 al cap. 2497, "Dimissioni di passività Debiti Fuori Bilancio", Cod. 01.03-1.10.99.99.999, come segue:

- euro 36.219,69 nel corrente bilancio di esercizio;
- euro 36.219,69 nel bilancio di previsione esercizio 2020;

- euro 36.219,69 nel bilancio di previsione esercizio 2021;

RITENUTO altresì di dover procedere alla liquidazione della prima rata, pari ad euro 36.219,69, a favore dell'Avv. Francesco Marozzi entro e non oltre il 31 maggio 2019;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10.04.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019/2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184,191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese nell'E.L.;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 1 del 02.01.2019 di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del dispositivo:

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI IMPEGNARE** a favore dell'Avv. Francesco Marozzi, C.F. MRZFNC47S21A462F, la somma complessiva di 108.659,07 al cap. 2497, "Dimissioni di passività Debiti Fuori Bilancio", Cod. 01.03-1.10.99.99.999 , come si seguito indicato:
 - euro 36.219,69 nel corrente bilancio di esercizio;
 - euro 36.219,69 nel bilancio di previsione esercizio 2020;
 - euro 36.219,69 nel bilancio di previsione esercizio 2021;

3. **DI LIQUIDARE** a favore dell'Avv. Francesco Marozzi, C.F. MRZFNC47S21A462F, entro e non oltre il 31 maggio p.v., la somma di euro 36.219,69, mediante bonifico bancario da effettuare al seguente conto corrente postale intestato al suo studio, contraddistinto con il seguente IBAN: IT07X 07601 13500 000086827193;
4. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Dott.ssa Laura Lupi;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
6. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio online ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Laura Lupi

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1°, del D.Lgs n° 267/00